

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 16 giugno 2006.

**Nomina del collegio commissariale della «S.p.A. Silia»,
in amministrazione straordinaria.**

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 5/6 aprile 2006 con il quale il tribunale di Casale Monferrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Iar Siltal S.p.A.;

Visti i propri decreti in data 10 aprile 2006 ed in data 12 giugno 2006 con i quali sono stati rispettivamente nominati i commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria della Iar Siltal S.p.A.;

Visto il decreto in data 5/6 giugno 2006 con il quale il tribunale di Casale Monferrato ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della Silia S.p.A., controllata al 100% dalla Iar Siltal S.p.A.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo siano preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza nella procedura aperta in capo alla Silia S.p.A., al sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3, e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria aperta in capo alla Silia S.p.A. sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. Antonio Rizzi, nato a Napoli il 14 dicembre 1965;

dott. Giovanni Morzenti, nato a Vilminore di Scalve (Bergamo) il 25 novembre 1950;

dott. Silvano Montaldo, nato a Laigueglia (Savona) il 24 maggio 1957,

ed è preposto il Comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 12 giugno 2006 per la S.p.A. Iar Siltal.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Casale Monferrato;
alla Camera di commercio di Alessandria per l'iscrizione nel registro delle imprese;
alla regione Piemonte;
al comune di Occimiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A05872

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2006.

Recepimento della direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2005/4/CE della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari.

Visto il Regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 221/2002 della Commissione del 6 febbraio 2002 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il Regolamento CE n. 78/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti;

Visto il decreto 5 marzo 2003 di recepimento della direttiva 2001/22/CE della Commissione dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi di analisi per il prelievo dei campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2003;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 14 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 5 marzo 2003 recante il recepimento della direttiva 2001/22/CE è modificato come segue:

a) Il punto 5 dell'allegato I è sostituito dal seguente:

5. *Conformità della partita o sottopartita.*

Il laboratorio deputato al controllo ufficiale deve effettuare almeno due analisi indipendenti e calcolare la media dei risultati.

La partita è ritenuta conforme se la media dei risultati, corretti per il fattore di recupero, non supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

La partita non è conforme se la media supera il rispettivo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche, oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto conto dell'incertezza di misura e del fattore di recupero.

b) al punto 3 dell'allegato II, «Criteri relativi ai metodi di analisi che devono applicare i laboratori del controllo ufficiale», viene inserito, dopo la tabella 4, il seguente punto 3.3.3:

«3.3.3. *Criteri di prestazione — Impostazione della funzione di incertezza.*

Per valutare l'idoneità del metodo di analisi il laboratorio può calcolare l'incertezza massima standard con la seguente formula:

$$U_f = \sqrt{[(LOD/2) + (\alpha C)^2]}$$

in cui:

U_f è l'incertezza massima standard

Lod è il limite di rivelabilità del metodo

C è la concentrazione che presenta interesse

α è un fattore numerico da utilizzare in funzione del valore di C . I valori da utilizzare sono riportati nella tabella seguente:

C ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	α
≤ 50	0,2
51-500	0,18
501-1 000	0,15
1 001-10 000	0,12
$\geq 10 000$	0,1

e U è l'incertezza estesa che, applicando un fattore di confidenza di 2, dà un livello di sicurezza del 95 % circa.

Se un metodo d'analisi dà risultati d'incertezza inferiori all'incertezza massima standard, esso sarà valido quanto un altro metodo che soddisfi le caratteristiche di prestazione precedentemente riportate.»

2) Il punto 3.4 dell'allegato II è sostituito dal seguente:

3.4. *Stima dell'accuratezza analitica, calcolo del fattore di recupero e registrazione dei risultati.*

L'accuratezza dell'analisi è stimata, se possibile, includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.

Il risultato analitico sul rapporto di prova viene riportato in forma corretta o meno per il fattore di recupero. Devono essere indicati il modo in cui è stato espresso il risultato analitico e il fattore di recupero.

Il risultato dell'analisi va riportato come $x \pm U$, in cui x è il risultato dell'analisi e U è l'incertezza di misura.

L'analista deve tener conto della «Relazione della Commissione europea sul rapporto tra i risultati d'analisi, la misurazione dell'incertezza, i fattori di recupero e le disposizioni della legislazione UE sui prodotti alimentari, 2004» disponibile attualmente sul sito web: <http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling.en.htm>

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro (ad interim): BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 383

06A05948

DECRETO 18 aprile 2006.

Recepimento della direttiva 2005/10/CE della Commissione del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2005/10/CE della Commissione del 4 febbraio 2005 recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;